

- (106) Le richieste di applicazione di tale aliquota individuale del dazio antidumping (ad esempio in seguito a un cambiamento della ragione sociale della società o alla creazione di nuove entità di produzione o di vendita) devono essere inoltrate sollecitamente alla Commissione<sup>(1)</sup> corredandole di tutte le informazioni utili, in particolare dell'indicazione delle eventuali modifiche nelle attività della società riguardanti la produzione, le vendite sul mercato interno e le vendite all'esportazione, collegate ad esempio al cambiamento della ragione sociale o ai cambiamenti nelle entità di produzione o di vendita. Se del caso, il presente regolamento sarà modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di assi da stiro con o senza supporto e dotate o meno di piano aspirante, riscaldante e/o soffiante, compresi il braccio per stirare le maniche e i componenti essenziali, vale a dire le gambe, il piano ed il portaferro, originarie della Repubblica popolare cinese e prodotte da Since Hardware (Guangzhou) Co., Ltd., classificate nei codici NC ex 3924 90 00, ex 4421 90 98, ex 7323 93 90, ex 7323 99 91, ex 7323 99 99, ex 8516 79 70 ed ex 8516 90 00 (codici TARIC 3924 90 00 10, 4421 90 98 10, 7323 93 90 10, 7323 99 91 10, 7323 99 99 10, 8516 79 70 10 e 8516 90 00 51).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2010.

Per il Consiglio

La presidente

J. SCHAUVLIEGE

#### Articolo 2

1. L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, per i prodotti fabbricati dalla società sottoindicata è la seguente:

Produttore	Aliquota del dazio	Codice addizionale TARIC
Since Hardware (Guangzhou) Co., Ltd., Guangzhou	35,8 %	A784

2. Salvo diversa disposizione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

#### Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Salvo riesame ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1225/2009, esso resta in vigore fino al 27 aprile 2012.

<sup>(1)</sup> Commissione europea, Direzione generale del Commercio, Direzione H, Ufficio N-105 4/92, 1049 Bruxelles (Belgio).

